

Protocollo d'intesa

Tra

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

e

la Regione Emilia-Romagna

(di seguito, per brevità, Parti)

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" e in particolare l'articolo 68;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante: "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014 n. 183" e, in particolare, l'articolo 32, comma 3;

VISTO l'accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale" sancito il 24 settembre 2015 (repertorio atti n. 158/CSR)

CONSIDERATO

che nel predetto accordo è previsto che, ove ritenuto necessario, al fine di adattare il progetto sperimentale a specifiche esigenze delle regioni e province autonome, si procederà alla stipula di appositi protocolli d'intesa bilaterali con le singole regioni o province autonome di Trento e di Bolzano.

TENUTO CONTO

che la Regione Emilia-Romagna ha rappresentato l'esigenza di adattare il progetto sperimentale con l'obiettivo di una maggiore integrazione tra i soggetti formativi e le imprese per intercettare, anticipare e implementare competenze nuove e innovative per lo sviluppo e sperimentare, nella piena coerenza con il modello di formazione duale nazionale, un intervento regionale che contribuisca alla qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione professionale valorizzando e migliorando l'apprendimento nei contesti di lavoro.

Le Parti convengono quanto segue

Art. 1
(adattamento Linea 2)

1. Le parti convengono che, per l'attuazione del progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale" (d'ora in poi sperimentazione) e in particolare per l'attivazione della Linea 2 "Sostegno di percorsi di leFP nell'ambito del sistema duale" saranno adottate le seguenti modalità operative:
 - a) attivazione di azioni per favorire il rientro nei sistemi educativi dei giovani NEET ed in particolare, come previsto dalla Legge Regionale 5/2011, rendere disponibili percorsi formativi modulari personalizzati volti a sviluppare le competenze di base e professionali a partire dalla validazione delle competenze acquisite in contesti formali e non formali al fine di qualificare e rafforzare le esperienze e le prassi di intervento già sperimentate;
 - b) avvio di percorsi formativi di quarto anno a partire dall'a.f. 2016/2017 per il conseguimento del diploma professionale fondati sull'adozione del modello duale per consentire ai ragazzi di sperimentare un apprendimento esperienziale direttamente in azienda rafforzando le logiche di integrazione verticale delle filiere formative, in coerenza e continuità con i percorsi triennali di leFP, rispondenti alle specificità dei sistemi produttivi regionali;
 - c) sperimentazione di azioni formative di quinto anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore nelle logiche sopra descritte di valorizzazione dell'apprendimento nei contesti d'impresa e al fine di costruire una continuità in esito all'avvio dei percorsi di quarto anno;
 - d) allargamento della sperimentazione di apprendimento duale a quei giovani interessati già frequentanti i percorsi ordinari di leFP;
 - e) immediata programmazione di percorsi di leFP nelle logiche del sistema duale assicurandone l'avvio a partire dall'a.f. 2016/2017.

Art. 2
(avvio e durata)

1. La Linea 2 si realizza con l'attivazione di percorsi formativi a partire dall'anno formativo 2015/2016 e/o nell'anno formativo 2016/2017 e si esaurisce al termine della durata ordinaria dei percorsi attivati nelle predette annualità.
2. La Regione, nell'ambito della propria programmazione, può prevedere l'attivazione di percorsi per studenti nelle diverse annualità della leFP, dalla prima alla quarta. Ferme restando le risorse assegnate, potranno inoltre essere sperimentate azioni formative di conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore mediante un quinto anno da realizzarsi nella stessa filiera formativa.
3. Le risorse erogate nell'ambito della sperimentazione sono da ritenersi aggiuntive rispetto a

quelle utilizzate dalla Regione nei percorsi di leFP con la programmazione 2015. Le suddette risorse aggiuntive potranno essere impiegate fino al completamento dei percorsi avviati.

Art. 3

(costi della formazione e dei servizi e rendicontazione)

1. Nelle more della definizione di un parametro unico nazionale, mediante l'individuazione delle unità di costo standard (UCS), le Parti convengono che si procederà, relativamente alle attività della Linea 2, secondo modalità di rendicontazione a costi reali/costi standard in uso presso la Regione. Laddove previsto da tali metodologie, i costi riconosciuti potranno riguardare anche le componenti relative alla formazione per la sicurezza del lavoro ed alla certificazione delle competenze.

Art. 4

(raccolta dati, monitoraggio e valutazione)

1. La raccolta dei dati dovrà essere correlata al sistema SISTAF. In caso di impossibilità, per assenza di adeguato sistema informatico, le modalità di Monitoraggio dovranno essere concordate con la competente Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 5

(risorse finanziarie)

1. L'ammontare delle risorse destinate alla realizzazione della Linea 2 nella Regione Emilia-Romagna per l'anno 2015 è pari ad Euro 5.351.651,00; relativamente al 2016 l'ammontare delle risorse destinate verrà definito con successivo decreto direttoriale.

Art. 6

(durata)

1. Il presente Protocollo ha durata corrispondente a quella dei percorsi formativi interessati, fermo restando quanto disposto dal punto 2) dell'accordo sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale".

Roma,.....

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Il Sottosegretario di Stato

Luigi Bobba

Regione Emilia-Romagna
L'Assessore al coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro

Patrizio Bianchi

